

CAMERA DEI DEPUTATI N. 934

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZUCONI, PIERLUIGI CASTAGNETTI, FRASSON, LUIGI
RINALDI, SODDU, TEALDI, FRONZA CREPAZ**

Modifiche e integrazioni alla legge 27 dicembre 1985,
n. 816, concernente aspettative, permessi ed indennità
agli amministratori locali

Presentata il 3 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — All'inizio dell'iter parlamentare della nuova legge di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali ci si era assunti l'impegno di affrontare in tempi successivi il compito di migliorare lo status degli amministratori locali. Infatti questa esigenza è abbastanza forte anche se l'ultima legge in materia risale al 1985.

Non si tratta pertanto di innovare eccessivamente, ma soltanto di andare a rivedere, a migliorare e ad aggiornare la legge 27 dicembre 1985, n. 816, anche alla luce della nuova disciplina delle autonomie locali.

Infatti i compiti e le responsabilità degli amministratori locali stanno sempre

più crescendo, e giustamente, perché si sta facendo strada il convincimento dell'opportunità di un allargamento delle competenze locali per realizzare una efficienza crescente del settore pubblico e per dare risposte più adeguate alle esigenze dei cittadini. Finora non esisteva un corrispettivo di remunerazione e di indennizzo pari alle responsabilità e all'impegno degli amministratori locali. Tuttavia in democrazia occorre che tutti siano messi in condizione di poter operare nelle pubbliche amministrazioni e nelle cariche rappresentative nelle migliori condizioni per poter esercitare mandati sempre più complessi. Resta, per altro, aperto un problema: da un

lato, infatti, rafforzando il sistema delle indennità, si incrementa una sorta di « funzionariato » degli amministratori locali; dall'altro lato, se non si prevede una remunerazione delle cariche amministrative presso gli enti locali, si rischia di far accedere a tali cariche solo i cittadini dotati di capacità economica propria.

La presente proposta di legge raccoglie il risultato del lavoro che la Commissione affari costituzionali della Camera ha svolto nella decima legislatura, giungendo all'approvazione in sede referente di un testo unificato, che a propria volta raccoglieva i suggerimenti di molteplici proposte di legge di iniziativa parlamentare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — (*Collocamento in aspettativa*).

— 1. Agli effetti della presente legge possono essere collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita a tempo parziale, intendendosi per questa un tempo corrispondente a metà dell'orario settimanale di lavoro, o a tempo pieno, anche se questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti, i lavoratori dipendenti pubblici e privati, eletti alle cariche di cui alla presente legge.

2. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti gli effetti come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

3. Per i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa ai sensi della presente legge, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono versati ai rispettivi enti dal datore di lavoro pubblico e, su richiesta di questo, rimborsati dall'ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato. Lo stesso ente provvede al versamento, presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi, dei predetti oneri in sostituzione del datore di lavoro privato, al quale è altresì rimborsata la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto, entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'eletto ».

ART. 2.

1. L'articolo 3 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (*Amministratori aventi diritto all'aspettativa*). — 1. Possono essere posti,

a richiesta, in aspettativa a tempo parziale:

- a) i sindaci;
- b) gli assessori dei comuni superiori a 30.000 abitanti, o capoluoghi di provincia;
- c) i presidenti e gli assessori provinciali;
- d) i sindaci e gli assessori delle città metropolitane.

2. Possono essere posti, a richiesta, in aspettativa a tempo pieno:

- a) i sindaci dei comuni superiori a 10.000 abitanti;
- b) gli assessori dei comuni superiori a 50.000 abitanti;
- c) i presidenti e gli assessori provinciali;
- d) i sindaci e gli assessori delle città metropolitane ».

ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« I lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali, provinciali e metropolitani hanno diritto ad assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli. In caso di convocazione serale tali lavoratori hanno diritto di non riprendere il servizio prima delle ore 8 del giorno successivo allo svolgimento della seduta del consiglio cui abbiano effettivamente preso parte, sempreché tale partecipazione non sia protratta oltre le ore 24, nel qual caso il diritto di assentarsi dal servizio si estende all'intera giornata successiva ».

2. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« I lavoratori dipendenti eletti nelle giunte comunali, provinciali e metropoli-

tane, nelle assemblee delle comunità montane, nelle associazioni e nei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende municipalizzate, provinciali o consortili, nei consigli circoscrizionali nonché i membri della conferenza dei capigruppo, laddove prevista dai rispettivi statuti, delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi degli enti di cui fanno parte ».

ART. 4.

1. L'articolo 5 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Indennità di carica dei sindaci e degli assessori*). — 1. Ai sindaci, agli assessori dei comuni superiori ai 1.000 abitanti, ai presidenti e agli assessori provinciali, ai sindaci e agli assessori delle città metropolitane è corrisposta una indennità mensile di carica, deliberata dal consiglio di appartenenza, entro i limiti massimi per ciascuna classe di comune o di provincia previsti dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. Agli assessori comunali, delle città metropolitane e provinciali, cui spetti in base alla presente legge l'indennità di carica e che svolgono funzioni vicarie del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale, compete una maggiorazione dell'indennità di carica del 20 per cento ».

2. L'articolo 6 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — (*Indennità aggiuntiva sostitutiva del mancato reddito*). — 1. Agli amministratori che fruiscono dell'aspettativa prevista dalla presente legge compete, in aggiunta all'indennità di carica, una indennità mensile aggiuntiva sostitutiva del mancato reddito, ad essa commisurata, nei limiti di cui alla tabella C allegata alla presente legge, con riduzione del 50 per cento per chi sia collocato in aspettativa a tempo parziale.

2. Nelle amministrazioni in cui è previsto, ai sensi della presente legge, il collocamento in aspettativa, agli amministratori che svolgono attività lavorativa non dipendente è corrisposta, in aggiunta all'indennità di carica, l'indennità di cui al comma 1, determinata nell'ambito della misura massima consentita per quell'ente ».

3. Per la regione Valle d'Aosta gli adattamenti all'ordinamento della regione medesima avverranno con le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453.

ART. 5.

1. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« Ai presidenti delle aziende speciali di enti territoriali che abbiano più di cinquanta dipendenti può essere, a richiesta, concessa l'aspettativa a tempo parziale o a tempo pieno con il godimento dell'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 6 ».

2. Dopo il quarto comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è aggiunto il seguente:

« Ai soggetti di cui al quarto comma, nel caso che svolgano attività lavorativa non dipendente, sono estesi i benefici di cui all'articolo 6 ».

ART. 6.

1. L'articolo 9 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — (*Indennità di carica del presidente e dei componenti degli organi esecutivi dei consorzi tra comuni e province*). —

1. Ai presidenti dei consorzi tra comuni e province e delle loro aziende può essere corrisposta, in relazione alla popolazione servita ed alla qualità ed entità dei servizi, una indennità mensile di carica entro i limiti del 65 per cento di quella prevista

per il sindaco del comune con numero di abitanti pari a quelli del comprensorio consortile.

2. Ai componenti degli organi esecutivi dei consorzi o loro aziende di cui al comma 1 può essere corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 40 per cento di quella prevista per il presidente.

3. I provvedimenti relativi alle indennità di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dalle rispettive assemblee, con votazioni a maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti dell'assemblea.

4. Ai presidenti dei consorzi e loro aziende con più di 50 dipendenti può essere, a richiesta, concessa l'aspettativa a tempo parziale o a tempo pieno con il godimento della indennità aggiuntiva di cui all'articolo 6 ».

ART. 7.

1. L'articolo 10 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — (*Indennità di presenza dei consiglieri comunali e provinciali*). — 1. Ai consiglieri comunali e provinciali e delle città metropolitane è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno, entro i limiti massimi previsti dalle tabelle D e E allegate alla presente legge ».

2. L'articolo 11 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — (*Condizioni per la corresponsione della indennità di presenza*). — 1. La stessa indennità di cui all'articolo 10 è corrisposta alle medesime condizioni per la effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e formalmente convocate.

2. L'indennità di presenza, nei limiti dei casi di cui al comma 1, può essere concessa dai consigli comunali per le sedute dei consigli tributari.

3. Le indennità di cui all'articolo 10 e quella di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili nell'ambito delle medesime giornate ».

ART. 8.

1. L'articolo 15 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — (*Aggiornamento periodico delle indennità*). — 1. I limiti delle indennità previsti dalla presente legge sono all'inizio di ogni anno aggiornati con deliberazione del consiglio dell'ente entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni. L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 5 per cento annuo. Il primo aggiornamento avrà luogo il 1° gennaio 1993 ».

ART. 9.

1. L'articolo 16 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — (*Documentazione per i permessi*). — 1. L'attività ed i tempi d'espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono e ottengono permessi retribuiti e non retribuiti devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione del segretario dell'ente interessato ».

ART. 10.

1. L'articolo 17 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — (*Copertura dell'onere finanziario*). — 1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, senza ulteriori oneri per lo Stato ».

ART. 11.

1. L'articolo 18 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è abrogato.

ART. 12.

1. Gli amministratori di cui alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, possono essere assicurati dai rispettivi enti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

2. Le assicurazioni di cui al comma 1 possono coprire anche i rischi inerenti ad eventuali danni arrecati a beni immobili di proprietà degli eletti sempre a condizione che i danni siano comunque conseguenti all'esercizio del mandato.

3. Le assicurazioni previste dal comma 2 non possono riguardare la costituzione di fondi previdenziali o assimilabili.

ART. 13.

1. Il divieto di trasferimento previsto dall'articolo 27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, si estende a tutti i cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive previste nella predetta legge.

ART. 14.

1. Dopo l'articolo 27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è inserito il seguente:

« ART. 27-bis. — (Servizio di leva). — 1. I consiglieri comunali, provinciali e delle città metropolitane, chiamati alle armi per il servizio di leva hanno diritto di svolgere il servizio nel reparto militare più vicino all'ente in cui sono stati eletti.

2. Ai consiglieri di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 ».

ART. 15.

1. Le tabelle allegate alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono sostituite dalle tabelle A, B, C, D ed E allegate alla presente legge.

ART. 16.

1. Il numero 5) dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441, come sostituito dall'articolo 26 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« 5) ai consiglieri di comuni capoluoghi di provincia ovvero con popolazione superiore a 5.000 abitanti ».

2. All'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il mancato deposito della situazione patrimoniale nei termini previsti dalla presente legge o l'occultamento di cespiti pari o superiori alla metà comportano la decadenza dalla carica di sindaco, di assessore e da ogni altro ufficio conseguente alla carica di consigliere ».

ART. 17.

1. La presente legge si applica anche agli amministratori delle comunità montane per effetto del rinvio operato dall'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93.

ART. 18.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA A

(v. articolo 4, comma 1)

Indennità mensile di carica per gli amministratori comunali.

(Importi in lire)

Classe del comune	Sindaci	Assessori
Fino a 2.500 abitanti	1.000.000	200.000
Da 2.501 a 5.000 abitanti	1.200.000	300.000
Da 5.001 a 10.000 abitanti	1.500.000	600.000
Da 10.001 a 30.000 abitanti	1.800.000	900.000
Da 30.001 a 50.000 abitanti	2.000.000	1.000.000
Da 50.001 a 100.000 abitanti	2.500.000	1.250.000
Da 100.001 a 500.000 abitanti	3.500.000	1.750.000
Oltre 500.000 abitanti	4.000.000	2.000.000

Agli amministratori delle città metropolitane è corrisposta un'indennità entro i limiti previsti per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

TABELLA B
(v. articolo 4, comma 1)

Indennità mensile di carica per gli amministratori provinciali.
(Importi in lire)

Classe della provincia	Presidenti	Assessori
Fino a 500.000 abitanti	2.800.000	1.400.000
Da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	3.200.000	1.600.000
Oltre 1.000.000 di abitanti	4.000.000	2.000.000

TABELLA C

(v. articolo 4, comma 2)

*Indennità mensile aggiuntiva sostitutiva
di mancato reddito agli amministratori.*

(Importi in lire)

Comuni fino a 30.000 abitanti	1.200.000
Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti	} 1.500.000
Province fino a 500.000 abitanti	
Comuni da 100.001 a 500.000 abitanti	} 1.800.000
Province oltre 500.000 abitanti.....	
Comuni oltre 500.000 abitanti	} 2.200.000
Città metropolitane	

TABELLA D

(v. articolo 7, comma 1)

*Importo massimo dell'indennità di presenza
per i consiglieri comunali.*

(Importi in lire)

Classe del comune	Importo massimo
Fino a 30.000 abitanti	30.000
Da 30.001 a 100.000 abitanti	50.000
Da 100.001 a 500.000 abitanti	70.000
Da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	90.000
Oltre 1.000.000 di abitanti	110.000

Ai consiglieri delle città metropolitane è corrisposta una indennità di presenza entro i limiti previsti per i comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

TABELLA E

*(v. articolo 7, comma 1)**Importo massimo dell'indennità di presenza
per i consiglieri provinciali.**(Importi in lire)*

Classe della provincia —	Importo massimo —
Fino a 500.000 abitanti	50.000
Da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	70.000
Oltre 1.000.000 di abitanti	90.000